



PREU: IL GESTORE CHE HA PAGATO NON E' RESPONSABILE IN SOLIDO - giovedì 14 maggio 2009

Su sollecitazione di alcuni soci, si rende necessario fornire nuovamente dei chiarimenti circa la questione della "responsabilità solidale dei terzi incaricati alla raccolta", stabilita dall'art.39 sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, secondo una non corretta interpretazione, costringerebbe il gestore a versare nuovamente il Preu qualora il concessionario, per qualsivoglia motivo, non fosse più nelle condizioni di adempiere a tale incombenza.

Ripercorrendo sinteticamente il percorso normativo in materia, si ricorda innanzitutto che il menzionato art. 39 sexies detta quanto segue:

"1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1."

Il decreto previsto dal comma 2 è stato emanato il 6 agosto 2007 ed esplicita, all'art.2 comma 2, che: "2. La responsabilità solidale e' riferita all'importo del PREU che i terzi incaricati non hanno trasferito, o hanno trasferito tardivamente, ai concessionari rispetto ai termini di versamento del PREU stabiliti dal decreto 12 aprile 2007, nonché all'importo dei relativi interessi e sanzioni."

In coerenza con tale principio, il successivo punto 3 recita:

"3. La responsabilità solidale derivante dal mancato o tardivo trasferimento del PREU al concessionario si applica agli omessi o tardivi versamenti del concessionario stesso relativi all'anno solare in cui si e' verificato il predetto mancato trasferimento."

A confermare in via definitiva, a nostro avviso, l'inattendibilità della suddetta interpretazione è la natura stessa del Preu, che è stata oggetto di ampia trattazione nel convegno indetto da Sapar nel dicembre 2007 (cfr Automat n.12-2007, pag 17 e segg.). In quella sede venne infatti evidenziato che il tributo in oggetto è un'imposta indiretta, che colpisce un'attività e implica un prelievo fiscale a carico di un solo soggetto, vale a dire il concessionario. Pertanto, i cosiddetti raccoglitori sono estranei, in via di principio, al rapporto tributario, che si istituisce esclusivamente tra il concessionario e l'erario.

